

REGOLAMENTO (CEE) N. 766/88 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 1988****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 681/88 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 681/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 681/88 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 71 del 17. 3. 1988, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	38,87 ⁽¹⁾	0,4226
1701 11 90 300		
1701 11 90 500	36,46 ⁽¹⁾	
1701 11 90 900	⁽²⁾	0,4226
1701 12 90 100	38,87 ⁽¹⁾	
1701 12 90 300		
1701 12 90 500	36,46 ⁽¹⁾	0,4226
1701 12 90 900	⁽²⁾	
1701 91 00 000		
1701 99 10 100	42,26	0,4226
1701 99 10 900	40,73	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).